

## COMMISSIONE IV FINANZE E TESORO

CLIX.

SEDUTA DI VENERDÌ 28 MARZO 1952

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCOCA

### INDICE

	PAG.
<b>Congedi:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	1965
<b>Disegno di legge (Discussione ed approvazione):</b>	
Aumento del limite di somma previsto per l'emissione di ordini di accreditamento per il pagamento delle integrazioni di aggio agli esattori e ricevitori provinciali delle imposte dirette. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (2556).	
PRESIDENTE . . . . .	1965, 1966
TUDISCO, <i>Relatore</i> . . . . .	1965
CORBINO . . . . .	1966

#### La seduta comincia alle 9.15

TROISI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

#### Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Tosi e De Martino Carmine.

**Discussione del disegno di legge: Aumento del limite di somma previsto per l'emissione di ordini di accreditamento per il pagamento delle integrazioni di aggio agli esattori e ricevitori provinciali delle imposte dirette. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (2556).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Aumento del limite di somma previsto per l'emissione di ordini di accreditamento per il pagamento

delle integrazioni di aggio agli esattori e ricevitori provinciali delle imposte dirette.

L'onorevole Tudisco ha facoltà di svolgere la sua relazione su questo disegno di legge, già approvato dalla V Commissione, finanze e tesoro, del Senato.

TUDISCO, *Relatore*. L'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 351, dispose che gli esattori delle imposte dirette i quali non avessero avuto sulla riscossione dell'anno 1944 almeno un aggio complessivo pari al 175 per cento di quello corrispondente ai carichi dei ruoli dell'anno 1943, avrebbero avuto diritto di ottenere la differenza dallo Stato.

Successivamente, con il decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424, si stabilì che tale disposizione a favore degli esattori, con conseguente onere da parte dello Stato, fosse portata, per le riscossioni effettuate dagli esattori stessi nell'anno 1945, alla misura del 290 per cento, relativamente alle esattorie aventi nel 1945 un carico di oltre i 5 milioni e a quella del 310 per cento per le esattorie con carico fino a 5 milioni rispetto all'aggio corrispondente ai carichi dei ruoli dell'anno 1943, fermo restando il diritto agli esattori, qualora non avessero raggiunto la misura minima dianzi accennata, di ottenere la differenza a carico dello Stato.

Per i pagamenti di tali integrazioni di aggio, con legge 20 ottobre 1948, n. 1307, furono disposte, in deroga all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni, aperture di credito per un importo non superiore a lire 30 milioni.

Con il presente disegno di legge il limite delle aperture di credito emesse a favore degli intendenti di finanza per il pagamento delle integrazioni di aggio agli esattori e ricevitori

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 MARZO 1952

provinciali delle imposte dirette a mezzo di ordini di accreditamento è elevato a lire 300 milioni.

Poiché con la legge 15 dicembre 1949, n. 944, dall'anno 1950 hanno cessato di avere efficacia le norme relative alla integrazione di aggio a favore degli agenti della riscossione delle imposte dirette, il provvedimento in esame concerne, evidentemente, la sollecita liquidazione dei residui che in alcune Intendenze di finanza ammontano a somme notevoli. Ritengo che il disegno di legge possa essere approvato nel testo trasmessoci dal Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni, porrò successivamente in votazione.

## ART. 1.

« In deroga all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni, al pagamento delle integrazioni di aggio agli esattori ed ai ricevitori provinciali delle imposte dirette — previste dai decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 351, 18 giugno 1945, n. 424 e 12 ottobre 1945, n. 689, e dal regio decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 587 — sarà provveduto a mezzo aperture di credito emesse a favore degli intendenti di finanza di importo non superiore a lire 300.000.000 ».

(È approvato).

## ART. 2.

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

(È approvato).

CORBINO. Onorevole Presidente mi permetto di ricordarle che alle 11,30 dovrei presiedere la Commissione speciale per l'esame del disegno di legge n. 2511 « Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione ». Considerato che sono relatore per la spesa del bilancio del Ministero del tesoro, vorrei pregarla di voler passar subito all'esame dei disegni di legge posti all'ordine del giorno di oggi nella sede referente e precisamente all'esame dei bilanci finanziari, rinviando ad altra seduta la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge n. 2558, di cui all'odierno ordine del giorno in sede legislativa, e quella del disegno di legge n. 2556 dianzi approvato.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

La votazione a scrutinio segreto avrà luogo in una prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

**La seduta termina alle 10.**